

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2238

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZITO, GUIZZI, GIUGNI, ACONE, CASOLI  
e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1990

### Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende porre rimedio ad un fenomeno che si manifesta da diversi anni e che riguarda la difficoltà di coprire l'organico dei magistrati in talune sedi dove l'esercizio dell'attività giurisdizionale è soggetto a particolari difficoltà o anche a rischi notevoli. Stante il precetto costituzionale della inamovibilità dei magistrati e stante la insufficienza o addirittura la mancanza di domande di trasferimento per le suddette sedi, l'organico viene spesso coperto ricorrendo ad uditori giudiziari, la cui destinazione rientra, come è noto, nelle competenze del Ministero di grazia e giustizia. La conseguenza è che, paradossalmente, proprio le sedi dove la presenza della crimina-

lità organizzata si avverte in maniera più forte e aggressiva sono occupate, per una parte notevole, da personale all'inizio della carriera e quindi privo delle esperienze e delle conoscenze necessarie ad affrontare un fenomeno così difficile e complesso come la mafia. I tentativi che sono stati fatti dal Consiglio superiore della magistratura di risolvere il problema anche in assenza di una apposita disciplina legislativa non hanno dato i risultati sperati. Questa è la ragione per cui si rende necessaria la introduzione per legge di incentivi economici e di carriera tali da stimolare le domande di trasferimento da parte dei magistrati nelle sedi abitualmente non richieste. Una seconda finalità del disegno

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di legge è quella di garantire una permanenza dei magistrati nelle stesse sedi che sia continuativa e quindi più efficace.

L'articolo 1 prevede perciò la possibilità di godere, per un quadriennio, del beneficio di un'indennità di sede mensile in misura corrispondente a quella di cui godono gli uditori giudiziari a norma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ovvero del beneficio consistente nell'attribuzione di un'anzianità di servizio convenzionale, pari ad un biennio, comunque non superiore alla metà del servizio effettivamente prestato a norma dello stesso articolo 1.

Risulta corrispondentemente sancita l'impossibilità, per chi gode di uno dei benefici suddetti, di essere trasferito ad altra sede prima di quattro anni.

Il Consiglio superiore della magistratura invita i magistrati ad optare per l'uno o per l'altro dei benefici previsti (comma 4) e

provvede, sentito il Ministro di grazia e giustizia, ad individuare le sedi cosiddette disagiate, tra quelle per le quali non si registra alcuna richiesta o rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due pubblicazioni successive disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario (comma 2).

È previsto dal comma 5 che il servizio prestato a norma dei commi precedenti, protratto per almeno cinque anni effettivi, dia diritto all'assoluta precedenza circa l'assegnazione ad altra sede.

È esclusa l'applicazione delle disposizioni del disegno di legge al conferimento di uffici direttivi e agli uditori giudiziari di prima nomina (comma 6).

Considerata l'importanza fondamentale che ha assunto la lotta alla criminalità organizzata nel nostro Paese e la rilevanza che riveste a questi fini il presente disegno di legge, se ne raccomanda vivamente la sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I magistrati, che, a domanda, sono trasferiti in una delle sedi abitualmente non richieste, godono del beneficio di cui al comma 3 per un periodo di quattro anni. In deroga all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato trasferito a sua domanda in una delle predette sedi non può essere trasferito ad altra sede prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio.

2. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua ogni anno le sedi abitualmente non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Il beneficio di cui al comma 1 consiste nell'attribuzione della indennità prevista dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in misura intera per tutto il quadriennio, ovvero nell'attribuzione per una sola volta di un'anzianità di servizio convenzionale pari ad un biennio e comunque in misura non superiore alla metà del servizio effettivamente prestato a norma del presente articolo, valida ad ogni effetto giuridico ed economico.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, prima di deliberare la copertura dei posti individuati a norma del comma 2, invita gli aspiranti a dichiarare la loro opzione tra i benefici di cui al comma 3.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 192 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il servizio prestato in una delle sedi abitualmente non richieste, se protratto per almeno cinque anni effettivi, dà diritto alla precedenza assoluta per l'assegnazione ad altra sede a domanda.

6. Le disposizioni che precedono non si applicano al conferimento di uffici direttivi ed agli uditori giudiziari in sede di prima assegnazione di funzioni.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 1.998.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 4.676.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.